



La Segreteria nazionale

Prot.n.33/11-na
Circ.n.11/11

Roma, 28 febbraio 2011

Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Ai Consiglieri nazionali
Alle Segreterie regionali
Alle Segreterie provinciali

OGGETTO: RETTIFICA DELLA CIRCOLARE N. 7/11 DEL 02/02/2011 RELATIVA ALLA FESTIVITA' DEL 17 MARZO 2011.

La presente Circolare annulla e sostituisce la n. 7/11, prot. 21/11-na del 02/02/2011, in quanto le indicazioni in essa contenute non potevano tenere conto delle precisazioni che in merito sono state fornite con il Decreto Legge 22 febbraio 2011 n° 5, "Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011" (11G0045), il cui testo all'art. 1 recita:

- 1) *limitatamente all' anno 2011 il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 27 maggio 1949 n. 260.*
- 2) *Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione alla festa nazionale per il 150° anniversario per l' Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.*
- 3) *Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*

Pertanto la festività della celebrazione del 150° anno dell'Unità d'Italia del 17 marzo dovrà essere regolarmente retribuita e a compensazione di questo onere non dovrà essere retribuita la festività del prossimo 4 novembre (solo per il 2011).

Cogliamo l'occasione per fornire risposta anche ai quesiti pervenuti in merito al trattamento retributivo da corrispondere ai lavoratori in occasione del prossimo 25 aprile che quest'anno coincide con la festività religiosa del lunedì dell'Angelo.

La risposta a questo quesito è contenuta nell'articolo 5 della legge 260/1949 che disciplina il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori qualora una delle festività Nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) cadano di domenica.

Per i lavoratori retribuiti in misura fissa, l'art. 5 prevede che, nel caso di festività che ricorrono di domenica, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la normale retribuzione globale giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. Quindi, in aggiunta alla retribuzione mensile, sarà corrisposto un ulteriore importo pari ad una quota di retribuzione giornaliera come sopra esposto.

In conclusione per il 25 aprile 2011 si applica lo stesso trattamento previsto in caso di coincidenza della festività con la domenica.

Cordiali saluti.

Per il Centro Servizi FISM
Martino Massoli

Per la Commissione Gestionale
Giannino Zanfisi

Il Segretario nazionale
Luigi Morgano